

Previste sanzioni amministrative, con potenziali risvolti penali, in caso di inottemperanza

Informazioni obbligatorie anche su energia e ambiente

Il D.Lgs. n. 254/2016, in recepimento della direttiva 2014/95/UE, ha introdotto nuove disposizioni a carico di alcune imprese in materia di comunicazioni di carattere non finanziario che devono riguardare anche la prevenzione dell'inquinamento e l'impiego di risorse naturali

di Federico Peres e Luciano Butti – B&P Avvocati

Il quadro europeo

La direttiva 2013/34/UE era intervenuta in materia societaria con norme relative a bilancio d'esercizio e consolidato, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e informazioni aggiuntive. Un anno dopo, la direttiva 2014/95/UE (recepita in Italia con il decreto qui in commento) modificava quella del 2013 introducendo l'obbligo, per alcune imprese di grandi dimensioni, di fornire anche specifiche informazioni di carattere non finanziario. Il cammino in questa direzione era stato intrapreso nel 2011, quando la Commissione europea evidenziò la necessità di portare la trasparenza delle **informazioni sociali e ambientali** fornite dalle imprese a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri^[1]. Nel 2013 anche due risoluzioni del Parlamento europeo riconobbero l'importanza di introdurre queste informazioni sia per individuare i rischi per la sostenibilità sia per ac-

crescere la fiducia degli investitori e dei consumatori^[2]. In quell'occasione, il Parlamento europeo rilevò che «*la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente [...] la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società*». In merito a questa integrazione dell'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (Esg, *environmental, social and governance*) e con particolare riferimento agli **aspetti ambientali**, il considerando n. 7 della direttiva 2014/95/UE precisa che si dovranno rendere «*informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno,*

sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico».

Entrata in vigore, ambito di applicazione e soggetti responsabili

Il D.Lgs. n. 254/2016 - emanato ai sensi della legge di delegazione europea 9 luglio 2015 n. 114 e che è stato preceduto da una consultazione pubblica terminata nel giugno 2016 - è entrato in vigore il 25 gennaio 2017. Le disposizioni troveranno applicazione nelle relazioni relative agli esercizi finanziari iniziati dal **1° gennaio 2017** (art. 12). Gli obblighi, che - come si vedrà - consistono nel rendere una **dichiarazione individuale** (art. 3) oppure, nel caso di società madre^[3] di un gruppo di grandi dimensioni^[4], una **dichiarazione consolidata** (art. 4), gravano sugli **enti di**

- [1] Comunicazione «L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. — "Insieme per una nuova crescita"» adottata il 13 aprile 2011 e comunicazione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» adottata il 25 ottobre 2011. Nel documento di sintesi sulla valutazione di impatto della nuova direttiva redatto dalla Commissione nel 2013, si stimava che solo circa 2.500 su un totale di circa 42.000 grandi società Ue, comunicavano informalmente informazioni di carattere non finanziario su base annua; peraltro queste informazioni erano risultate spesso irrilevanti o non sufficientemente equilibrate, accurate e tempestive.
- [2] Risoluzioni sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva».
- [3] Definizione nel box 1.
- [4] Definizione nel box 1.

BOX 1

Definizioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 254/2016, si intende per «**società madre**» l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 254/2016, si intende per «**gruppo di grandi dimensioni**» il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle pre-stazioni superiore a 40.000.000 euro.

Ai sensi dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010 (in materia di revisione dei conti e in recepimento della direttiva 2006/43/Ce), **gli enti di interesse pubblico sono:**

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), i codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/Ce;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico bancario (Tub).

Art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 254/2016, «**standard di rendicontazione**»: gli *standard* e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

Art. 1, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 254/2016, «**metodologia autonoma di rendicontazione**»: l'insieme composito, costituito da uno o più *standard* di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri e indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli *standard* di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

TABELLA 1

Costi gravanti sulle imprese (stima della Commissione europea)

Tipologia di costo	Minimo	Massimo
Preparazione report non finanziario	91.000	331.000
Training personale	0	5.000
Pubblicazione	34.000	131.000
Verifica esterna	22.000	114.000

interesse pubblico definiti all’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010^[5] e, dunque, principalmente, società quotate, banche, compagnie di assicurazione e riassicurazione. Per essere sottoposte al decreto, le imprese dovranno avere però due caratteristiche (art. 2):

- una media di **dipendenti superiori a cinquecento** nell’esercizio precedente;
- oltre **venti milioni** di euro come stato patrimoniale oppure oltre **quaranta milioni** di euro come totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

Come si legge nell’**analisi di impatto della regolamentazione (Air)** sullo schema di decreto, sulla base dei dati ottenuti dall’Autorità di vigilanza e relativi all’esercizio finanziario 2014 (bilanci approvati nel 2015), le società che, per valori di bilancio e numero di dipendenti, dovrebbero essere soggette ai nuovi obblighi di informativa, ammontano a:

- 157 società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (tra cui 17 banche e 5 compagnie assicurative);
- 81 banche;
- 10 compagnie assicurative.

In disparte dei costi che graveranno sulle imprese obbligate, come stimati dalla Commissione europea nel 2011 (vedi la **tabella 1**)^[6], se si considera che queste caratteristiche possono mutare di anno

in anno, l’obbligo potrebbe diventare intermittente e, per questa ragione, non essere del tutto idoneo a offrire quella comparazione che – come si vedrà nel seguito – sta alla base della stessa legge. Restando ai soggetti obbligati, l’art. 6 del decreto, in un’ottica di semplificazione, identifica anche specifici **casì di esonero e di equivalenza**, con un percorso “a salire” che vede, in termini generali, la società figlia esonerata e la “madre” obbligata. Più precisamente:

- **la dichiarazione individuale ex art. 3 non va redatta:**
 - dall’ente che, in quanto madre, redige la dichiarazione consolidata di cui all’art. 4;
 - dall’ente (e sue eventuali società figlie) che è ricompreso, in quanto figlia, nella dichiarazione consolidata resa:
 - a) da un’altra società madre soggetta ai medesimi obblighi *ex art. 4* o
 - b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli artt. 19-*bis* e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE;
- **la dichiarazione consolidata ex art. 4 non va redatta** dall’ente che, pur essendo “madre” di un gruppo di grandi dimensioni, è anche “figlia” ricompresa nella dichiarazione consolidata resa da:
 - una società madre soggetta ai medesimi obblighi *ex art. 4* o da
 - una società madre europea che redi-

ge questa dichiarazione ai sensi e conformemente agli artt. 19-*bis* e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7, compete agli **amministratori** dell’ente la responsabilità della relazione contenente una dichiarazione redatta e pubblicata in conformità al decreto in esame. Essi, precisa la norma, dovranno operare secondo criteri di professionalità e diligenza. Il collegio sindacale, invece, ha un ruolo da **organo di controllo** che vigila sull’osservanza delle disposizioni del decreto in commento e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea. Infine, un controllo ulteriore è affidato dal comma 10 al **soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio** il quale verificherà la corretta redazione, da parte degli amministratori, della dichiarazione di carattere non finanziario. Non si limiterà a verificarne l’esistenza, ma dovrà esprimere, con apposita relazione, distinta da quella di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010^[7], un’**attestazione di conformità delle informazioni** fornite rispetto a quanto richiesto dal decreto in esame. Questa relazione, datata e sottoscritta, sarà allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa. Si tenga presente che la direttiva prevedeva, a carico dei revisori legali o delle società di revisione, il solo

[5] Definizione nel box 1.

[6] Riprodotta nell'Air.

[7] Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010: «Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto».

controllo circa l'avvenuta presentazione della dichiarazione. La direttiva lascia però agli Stati membri la facoltà di prevedere che un fornitore indipendente verificasse anche il contenuto della dichiarazione. Così ha scelto di fare l'Italia affidando questo compito sempre al revisore legale/società di revisione.

Dichiarazione: finalità e temi

L'obiettivo della dichiarazione è chiaramente enunciato all'art. 3 comma 1, ovvero **assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta**. Sempre dal documento di analisi di impatto della regolamentazione: «*gli obiettivi che il provvedimento persegue sono, pertanto, riconducibili ad una miglior conoscenza da parte degli stakeholders, che fornisca loro una visione più integrata e realistica dell'impresa, in modo che questa possa essere meglio valutata e compresa. L'attenzione è posta in particolare: (i) sulla sostenibilità del modello aziendale; (ii) sui rischi, diversi da quelli finanziari, che sono connessi a tale modello e sulla loro gestione, in particolare sulle misure di prevenzione e riduzione degli stessi, in modo che dall'accresciuta informazione possano derivare conseguenze positive nel processo di allocazione dei capitali*». La dichiarazione dovrà vertere sui **temi**

ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, sempre che questi ambiti siano rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa. Il riferimento alla **rilevanza** del tema è un concetto insidioso. Esso implica una valutazione soggettiva che potrebbe non essere condivisa dagli amministratori o dai revisori che si succedono nel tempo. In altre parole, quand'è che il tema, ad esempio, ambientale diventa rilevante e deve, di conseguenza, essere affrontato nella relazione? Sotto questo punto di vista il decreto non fornisce alcun criterio di valutazione. Immaginando delle situazioni, si può ritenere che per un'impresa munita di autorizzazione ambientale di carattere generale (Aia o Aua) o speciale, così come nel caso in cui sia dotata di un sistema di gestione ambientale (Iso 14001 o Emas), il tema ambientale debba dirsi rilevante. Come si vedrà però nel successivo paragrafo, il legislatore è andato oltre il perimetro

dello stabilimento e sembra orientare la valutazione degli impatti ambientali verso un contesto più ampio.

Contenuto della comunicazione

Ai sensi dell'art. 3, la dichiarazione dovrà descrivere quanto segue.

a) il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa, incluso il cosiddetto "modello 231" eventualmente adottato. Pur non essendo imposta l'adozione di questo modello, per le imprese che ne sono dotate, discende, tuttavia, la necessità di realizzare un'efficace integrazione con i sistemi di gestione ambientale eventualmente già presenti, onde disporre di un dato univoco di immediata lettura. Quanto al contenuto della dichiarazione, ci si domanda se basterà richiamare il modello aziendale (ad esempio data da implementazione, scadenza, ente certificatore ecc.) o se sarà necessario entrare più nel dettaglio, dando conto, ad esempio, quanto al modello 231, della cosiddetta "gap analysis" (analisi degli

Il decreto non fornisce alcun criterio per capire quando un tema, ad esempio ambientale, diventi rilevante e debba, di conseguenza, essere affrontato nella relazione da inviare

I rischi da prendere in considerazione riguardano tanto lo stabilimento quanto i prodotti venduti, i servizi erogati o il rapporto commerciale instaurato con fornitori e subappaltatori

scostamenti). Il verbo utilizzato dal decreto è «*descrivere*», ma si tenga presente che, quanto al modello aziendale, la direttiva parla di «*breve descrizione*» (aggettivo non ripreso nel punto b); **b) le politiche** praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i **risultati** conseguiti tramite di esse e i relativi **indicatori fondamentali di prestazione** di carattere non finanziario (vedi il paragrafo «*Indicatori di prestazione*»). Ai sensi del comma 6, gli enti che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, debbono motivare, nella relazione, questa scelta «*indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata*»; **c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto**. Non è chiara la differenza fra rischi «generati» o «subiti»; in particolare, se i primi sono quelli causati dall'ente, i

secondi dovrebbero essere quelli causati da terzi. Tuttavia, se ciò è corretto e se l'obiettivo della dichiarazione è misurare le *performance* di un'impresa, quale rilevanza potranno mai avere i *rischi subiti* a causa del comportamento di un soggetto terzo? Un'ipotesi potrebbe essere quella di considerare, ad esempio, l'inquinamento delle acque di falda ove proveniente da monte. In questo caso, anche il proprietario dello stabilimento vittima dell'inquinamento causato da terzi è chiamato, ex D.Lgs. n. 152/2006, a compiere interventi (sulla cui identificazione la giurisprudenza non ha, peraltro, raggiunto posizioni univoche). Il quadro si dilata se si considera che i rischi da prendere in considerazione non sono soltanto quelli che hanno origine dentro lo stabilimento, nel corso dell'attività produttiva, ma anche quelli che possono derivare dal prodotto venduto, dal servizio reso o dal rapporto commerciale instaurato con fornitori e subappaltatori (sempre con l'infelice formula «*ove rilevanti*»). Ci si potrebbe

interrogare sulla ragione che ha portato il legislatore nazionale a distinguere tra «fornitori» e «subappaltatori»; tuttavia la *ratio* è abbastanza chiara: estendere al massimo la valutazione dei rischi. In questo senso, la stessa analisi di impatto della regolamentazione chiarisce che «*le micro, piccole e medie imprese potranno essere indirettamente destinatarie del provvedimento solo nella misura in cui rientrano, in maniera rilevante, nella c.d. catena di fornitura di un'impresa destinataria degli obblighi di trasparenza in oggetto, in quanto il decreto prevede che, con riferimento ai temi oggetto di rendicontazione, si provveda a dare notizia anche dei rischi, generati o subiti, inerenti a tali temi e derivanti dalle relazioni commerciali intrattenute con i propri fornitori. Tale attività non comporta comunque un onere diretto a carico dei soggetti facenti parte della catena di fornitura in quanto il processo di monitoraggio realizzato dall'impresa su di essi, in sintesi, è volto ad influenzare il ciclo di produzione attraverso azioni e procedure, codificate dagli stessi standard di rendicontazione, consistenti, ad esempio, per quanto attiene il rispetto dei diritti umani, nell'analizzare le condizioni di lavoro dei dipendenti delle imprese fornitrici (assicurandosi che non si utilizzi lavoro forzato o minorile e che il salario corrisposto ai dipendenti sia ragionevole) oppure, in*

[8] Il divieto di gold plating è previsto dall'art. 14, comma 24-bis, legge. n. 246/2005 («Semplificazione della legislazione»): «Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater». Questo divieto comporta, in sostanza, che i decreti legislativi adottati dal governo in relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione per il recepimento delle direttive non possano prevedere l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

materia di sicurezza, nel verificare le condizioni degli stabilimenti dei fornitori». Considerata, dunque, l'ampiezza dell'oggetto della valutazione, si osserva che, nel recepire la direttiva, il legislatore nazionale non è rimasto del tutto fedele al testo. In particolare, in base all'art. 1, punto 1, direttiva 2014/95/Ue, il nuovo articolo 19-bis introdotto nella direttiva 2013/34/Ue, al comma 1), lettera d) dispone che: «i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e **proporzionato**, ai suoi **rapporti**, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa».

Rispetto al testo della direttiva, non si ha traccia, nel decreto, dell'aggettivo «proporzionato». Inoltre, i «rapporti» sono stati identificati nelle «catene di fornitura» (concetto, come visto, molto ampio) e nei «subappalti». Nel valutare un'eventuale violazione del divieto di gold plating^[8] e fermo restando che l'interpretazione del decreto non può prescindere da ciò che prevede la direttiva, è opportuno tenere presente che, stando all'analisi di impatto della regolamentazione, «il provvedimento non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva 2014/95/UE ed è quindi conforme a

quanto previsto dall'articolo 14, comma 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005 n. 246, come richiamato, dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

Ai sensi dell'art. 3 comma 2, in merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:

- l'utilizzo di **risorse energetiche**, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di **risorse idriche**;
- le emissioni di **gas a effetto serra** e le **emissioni inquinanti** in atmosfera;
- l'**impatto**, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, **sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza**, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare

le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

- il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti adottati a questo fine.

Sempre sul contenuto, l'art. 3 comma 8 consente di **non inserire le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione**, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Ciò potrà avvenire solo in casi eccezionali, dandone comunque evidenza e a patto di non pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti

È concesso omettere le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere la posizione dell'azienda

I cosiddetti “Kpi” rappresentano, in un quadro unitario, la capacità dell’impresa di perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo

dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui all’art. 3 comma 1.

Rendicontazione

La comparazione non è solo tra imprese del medesimo settore, ma anche dell’impresa con sé stessa. Come chiarisce, infatti, l’art. 3 comma 3, le informazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno raffrontate con quelle relative agli esercizi precedenti, fermo restando che, in sede di prima applicazione della disciplina – così dispone in via transitoria l’art. 12 comma 2 – gli enti «*possono però fornire un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti*». Rileva, infatti, l’analisi di impatto della regolamentazione che «*gli obiettivi potranno essere conseguiti gradualmente, tenendo conto che il nuovo tipo di informativa potrà dispiegare i propri effetti positivi presso i destinatari nella misura in cui questi ultimi adopereranno le informazioni, comparando tra loro le dichiarazioni rese da soggetti diversi o quelle fornite, nel*

corso degli anni, dalla medesima impresa, al fine di cogliere le tendenze di fondo delle dinamiche rilevanti». Le informazioni sono fornite secondo le metodologie e i principi previsti dallo **standard di rendicontazione** utilizzato quale riferimento o dalla **metodologia di rendicontazione autonoma** finalizzata alla redazione della dichiarazione e, «*ove opportuno*» (ancora un’espressione soggettivamente interpretabile), sono corredate da riferimenti alle voci e agli importi contenuti nel bilancio. Come detto, la rendicontazione potrà seguire uno **standard** da indicare in modo esplicito nella relazione^[9] o una metodologia autonoma^[10] che, parimenti, dovrà essere descritta in modo chiaro e articolato. In entrambi i casi, la variazione, da un anno all’altro, dello standard o della metodologia utilizzati dovrà essere motivata.

Indicatori di prestazione

Ai sensi dell’art. 3 comma 5, l’ente utilizza gli **indicatori di prestazione**

previsti dallo **standard** di rendicontazione adottato, rappresentativi dei diversi ambiti (ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione), in coerenza con l’attività svolta e gli impatti prodotti. Gli indicatori di prestazione (*key performance indicators*, Kpi) rientrano nei sistemi d’indicatori utilizzati dalle imprese allo scopo di misurare il livello di *performance* delle attività e dei processi aziendali, rappresentando, in un quadro unitario e prospettico, la capacità dell’impresa di perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Più precisamente, i Kpi, le cui finalità sono il controllo operativo e l’individuazione delle criticità, misurano i risultati aziendali con riferimento ad aspetti come il conseguimento di una determinata quota di mercato, il raggiungimento di un certo **standard** qualitativo, le prestazioni di efficienza, il livello di servizio o il grado di fedeltà della clientela nel riacquisto. L’insieme degli indicatori di prestazione è specifico per ogni processo e cambia, per lo stesso processo, da azienda ad azienda; inoltre, non tutti i processi sono monitorati. Probabilmente per quest’ultima ragione, l’art. 3 prevede che nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo **standard** di rendicontazione adottato «*non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare*

[9] Vedi il box 1.

[10] Vedi il box 1.

[11] Un approccio in questa direzione lo si può cogliere nella decisione 2016/611 del 15 aprile 2016 della Commissione «*Relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)*».

[12] Di cui all'art. 2428, commi 1 e 2, codice civile per le società per azioni, all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 136/2015, per gli intermediari Ifrs e non, e di cui all'art. 94, comma 1-bis, D.Lgs. n. 209/2005, per le assicurazioni private. Ai sensi dell'art. 3 comma 9, per i soggetti che adempiono presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, si considera assolto l'obbligo relativo alla relazione sulla situazione della società, sull'andamento e sul risultato della gestione, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario, di cui alle disposizioni normative sopra richiamate.

[13] Di cui all'art. 40, D.Lgs. n. 127/1992 per le società per azioni, all'art. 41, D.Lgs. n. 136/2015 per gli intermediari Ifrs e non, e di cui all'art. 100, D.Lgs. n. 209/2005 per le assicurazioni private.

con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti», l'impresa deve selezionare **ulteriori indicatori** adatti a questo scopo, motivando la scelta. Infine, sempre il comma 5, dispone che la scelta degli indicatori di prestazione debba essere effettuata anche **tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione europea**. A questo fine, la direttiva 2014/95/UE prevede che «*nell'ottica di agevolare la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti non vincolanti, che includano indicatori fondamentali di prestazione non finanziari generali e settoriali*» (considerando 17). Al momento, non risulta che la Commissione abbia elaborato orientamenti^[11].

Collocazione della dichiarazione

Sempre tenendo distinta la dichiarazione «*individuale*» da quella «*consolidata*», l'art. 5 del decreto indica dove andrà resa (vedi le **tabella 2 e 3**). Ai sensi del comma 1, la dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:

- **essere contenuta nella relazione sulla gestione**, allegata al bilancio, sulla situazione della società, sull'andamento e sul risultato della gestione^[12]; in questo caso la dichiarazione costituisce una specifica sezione della relazione

e deve essere contrassegnata come tale;

- costituire una **relazione distinta**, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo diciture; in questo caso, la relazione è messa a disposizione dell'organo di controllo e dei revisori del bilancio entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio ed è **pubblicata sul registro delle imprese** congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Quanto alle informazioni richieste (quelle di cui all'art. 3, comma 2), ai sensi del comma 2, la specifica sezione della relazione sulla gestione individuale allegata al bilancio può:

- contenere direttamente le informazioni richieste;
- indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione in cui le informazioni sono contenute;
- indicare le altre relazioni, previste dalla legge, in cui le informazioni sono

contenute, ivi compresa la relazione distinta [comma 1, lettera b)], dove reperire le informazioni richieste.

Deve, inoltre, essere indicata la sezione del sito internet dell'ente dove queste sono pubblicate. Le stesse opzioni sono previste per la dichiarazione consolidata (commi 3 e 4).

Anche in questo caso la dichiarazione potrà:

- essere inserita nella relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato^[13];
- costituire una relazione distinta.

Comunicazione volontaria

L'art. 7 prevede una dichiarazione volontaria (non esente da sanzioni, come riportato nel successivo paragrafo) consentendo, a chi si avvale di questa facoltà, di apporre sulle dichiarazioni la **diciture di conformità** al D.Lgs. n. 254/2016. La dichiarazione volontaria segue, con qualche differenza, le norme relative a quella

È prevista anche una dichiarazione volontaria conforme al D.Lgs. n. 254/2016 e non esente da sanzioni, che permette, però, una deroga al controllo da parte dei revisori

TABELLA 2

Dichiarazione individuale di carattere non finanziario (art. 5 commi 1 e 2)

Dove può essere contenuta?	<p>In una specifica sezione della relazione sulla gestione individuale di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'art. 2428 c.c. per le società per azioni; • all'art. 41 del D.Lgs. n. 136/2015 per gli intermediari finanziari; • all'art. 94 del D.Lgs. n. 209/2005 per le assicurazioni. <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>in una relazione distinta, contrassegnata con analogo dicitura, approvata dall'organo di amministrazione, a disposizione dell'organo di controllo e del revisore legale, oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese a cura degli amministratori stessi.</p>
Dove deve essere depositata?	<p>Presso il registro delle imprese, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.</p>

obbligatoria «tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto». In caso di dichiarazione volontaria si può, ad esempio, **derogare al controllo da parte dei revisori** (art. 3 comma 10), a patto però che: «**a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo; b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.**».

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono direttamente e analiticamente descritte nell'art.

8, D.Lgs. n. 254/2016. Lo stesso articolo, invece, opera un mero e generico rinvio a possibili sanzioni penali, quando afferma (comma 4) che, in alcuni casi, (inserimento nella dichiarazione di fatti non veri od omissione di fatti rilevanti) le sanzioni amministrative previste trovano applicazione soltanto se il fatto non costituisce un diverso reato; si tratta, perciò, per questa ipotesi, di valutare quali reati potrebbero venire in considerazione; è, pertanto, opportuno esaminare separatamente gli aspetti riguardanti le sanzioni amministrative e i profili di possibile rilevanza penale. La **tabella 4** indica sinteticamente le **principali sanzioni amministrative** applicabili ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 254/2016. Il procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni sopra descritte non è quello applicabile in generale alle sanzioni amministrative, sulla base della legge n. 689/1981. Al contrario, la competenza è della Consob e trova applicazione il diverso procedimento previsto dal D.Lgs. n. 58/1998, il testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Gli aspetti fondamentali di questo procedimento "speciale" di ac-

certamento e irrogazione delle sanzioni sono quelli riportati di seguito.

Criteri per la quantificazione

Sulla base dell'art. 194-bis, nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni la Consob considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

- gravità e durata della violazione;
- grado di responsabilità;
- capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Consob;
- precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- potenziali conseguenze sistemiche della violazione e misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine



TABELLA 3

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 5 commi 3 e 4)

Dove può essere contenuta?	<p>In una specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'art. 40, D.Lgs. n. 127/1991 per le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa, gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;• all'art. 41, D.Lgs. n. 136/2015 per gli intermediari finanziari;• all'art. 100, D.Lgs. n. 209/2005 per le assicurazioni <p>oppure</p> <p>in una relazione distinta, contrassegnata con analogo dicitura, approvata dall'organo di amministrazione, a disposizione dell'organo di controllo e del revisore legale, oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese a cura degli amministratori stessi.</p>
Dove deve essere depositata?	Presso il registro delle imprese , indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.

di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

La procedura di applicazione

La procedura sanzionatoria, descritta dall'art. 195, prevede l'applicazione delle sanzioni con provvedimento motivato (in questo caso della Consob), previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centotanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. Tutto il procedimento è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Ricorsi contro il provvedimento

È ammesso - sempre ai sensi dell'art. 195 - ricorso alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui questo criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma la Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione

con ordinanza non impugnabile e, all'udienza, disporre, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Con la sentenza, infine, la Corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

Pubblicazione delle sanzioni

Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Consob. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Consob menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pub-

TABELLA 4
Principali sanzioni amministrative

Soggetti	Condotta	Sanzione
Amministratori dell'ente (comma 1 e comma 2)	Omesso deposito dichiarazione presso il registro delle imprese (comma 1), ovvero omesso deposito della separata attestazione di cui all'art. 3 comma 10 (comma 2)	da 20.000 euro a 100.000 euro
	Deposito tardivo della dichiarazione, entro 30 gg (comma 1)	da 6.666 euro a 33.333 euro
Amministratori dell'ente per dichiarazioni volontarie (comma 2)	Omessa allegazione attestazione di conformità	da 10.000 euro a 50.000 euro
Amministratori dell'ente (comma 3)	Redazione dichiarazione non conforme a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo (se non costituisce il più grave illecito amministrativo di cui al comma 4, riguardante l'esposizione di fatti non rispondenti al vero)	da 20.000 euro a 100.000 euro
Componenti dell'organo di controllo (comma 3)	Omessa segnalazione all'assemblea della non conformità della dichiarazione a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4	da 20.000 euro a 100.000 euro
Amministratori e componenti degli organi di controllo degli enti per dichiarazioni volontarie (comma 3)	Attestazione della conformità della dichiarazione, invece non conforme agli artt. 3 e 4	da 10.000 euro a 50.000 euro
Amministratori e componenti degli organi di controllo dell'ente (comma 4)	Falsità materiale dei fatti ovvero omissione di fatti rilevanti, la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 (se il fatto non costituisce reato)	da 50.000 euro a 150.000 euro
Revisore legale del bilancio (comma 5)	Per aver omesso di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione	da 20.000 euro a 50.000 euro
	Per aver omesso di attestare la conformità della dichiarazione	da 20.000 euro a 100.000 euro
	Per aver attestato la conformità della dichiarazione, quando non è conforme agli artt. 3 e 4	da 20.000 euro a 100.000 euro

blicazione. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Consob dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio in diversi casi, fra i quali – per quanto qui interessa – è rilevante quello in cui la pubblicazione ordinaria «*possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti,*

purché tale danno sia determinabile».

Possibili sanzioni penali

Come sopra accennato, la più grave sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo in commento riguarda (art. 8, comma 4) i casi nei quali la dichiarazione individuale o consolida-

ta di carattere non finanziario contenga «*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*», oppure ometta «*fatti materiali rilevanti*» la cui informazione è invece necessaria sulla base degli artt. 3 e 4. Questa sanzione amministrativa si applica, peraltro, «*salvo che il fatto costituisca reato*». Di quale reato – o di qua-

[14] Sul tema v. M. Zalin e G. Scozzari, *False comunicazioni sociali e omessa esposizione delle passività ambientali alla luce dei principi contabili: un problema difficile da mappare*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2013, n. 3.

li reati – si potrebbe trattare? La risposta più evidente deve fare riferimento al reato di **false comunicazioni sociali delle società quotate** previsto dall'art. 2622 del codice civile^[14].

Questa la parte essenziale della disposizione incriminatrice: «*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni*».

Il reato trova applicazione anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. È naturalmente necessario, come emerge dal testo della norma, un dolo specifico, consistente nel formulare le dichiarazioni false (ov-

vero nell'omettere di esporre fatti veri) «*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci*». Ciò, naturalmente, restringe l'ambito dei casi in cui il reato in esame possa trovare applicazione per dichiarazioni riguardanti i profili ambientali o di sicurezza dell'attività di impresa. Tuttavia, non si

sentenze della stessa Cassazione; si veda la sentenza n. 33774/2015). Così, ad esempio, la sentenza della Cassazione penale n. 890/2016 ha affermato: «*il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predica-*

Il reato di comunicazione sociale mendace trova applicazione anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di soggetti terzi

può escludere che, anche per questo tipo di dichiarazioni, si ponga un problema di falsità finalizzata al conseguimento di un profitto nei bilanci. Ciò potrebbe verificarsi se la dichiarazione falsa avesse per oggetto circostanze che, ove esposte correttamente, comporterebbero, sulla base dei principi contabili, un accantonamento di bilancio, invece non necessario sulla base della dichiarazione falsa (o della omessa dichiarazione di un fatto rilevante). Va poi ricordato che la più recente giurisprudenza della Cassazione penale ha adottato criteri di grande rigore (contestati da gran parte della dottrina e difforni da precedenti

bili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implicano accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi». Se ne deve dunque trarre – anche in relazione alla gravità della sanzione penale (reclusione da tre ad otto anni) – un messaggio di grande cautela nella redazione della dichiarazione, anche nella parte riguardante gli aspetti ambientali e di sicurezza.




TABELLA 5

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 123-bis, comma 2, dopo lettera d) è aggiunta la lettera d-bis)	➔	Lettera d-bis): «una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta»
Art. 123-bis, comma 4, le parole «di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)» sono sostituite con:	➔	«di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»
Art. 123-bis, comma 4, le parole «sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» sono sostituite con:	➔	«siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo»
Art. 123-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis	➔	Comma 5-bis: «Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta»

Il regolamento Consob e la rettifica delle dichiarazioni incomplete o non conformi

Ai sensi dell'art. 9 comma 1, la Consob, sentite Banca d'Italia e Ivass, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, dovrà disciplinare con regolamento:

- Le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 e, fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione nonché delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 dell'art. 9;

- le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 9;
- i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Ai sensi del comma 2, in caso di **dichiarazione incompleta o non conforme** agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie **modifiche o integrazioni** e fissa **il termine per l'adeguamento**. In caso di mancato adeguamento, si appli-

ca l'articolo 8. In conformità a quanto previsto dal comma 3 è, infine, **facoltà** della Consob esercitare:

- nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010;
- limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al D.Lgs. n. 254/2016, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 58/1998, nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del decreto in commento e dei soggetti diversi che, ai sensi dell'art. 7, pubblichino volontariamente informazioni non finanziarie, nonché dei componenti dei loro organi sociali.